

C) CALCE, CEMENTI E GESSO

Art. 340 – Formano oggetto di contratto: l'idrato di calcio, il grassello di calce, la calce idraulica, il gesso di fabbrica tipo comune in polvere, il gesso da opera (scagliola), i vari tipi di cemento, la miscela predisposta per calcestruzzi e le malte per intonaci.

Art. 341 – La consegna è operata in sacchi da kg 50 per la calce idraulica, il gesso, il cemento e per la miscela predisposta per calcestruzzi; in sacchi da kg 33 per l'idrato di calce, il grassello di calce, le malte per intonaci. I pesi si intendono al lordo senza alcuna tolleranza.

Il cemento viene anche trasportato sfuso mediante autotreni dotati di appositi recipienti per il trasferimento al silos del cantiere.

Il carico della merce sui mezzi di trasporto è eseguito a spese del venditore.

Le spese di trasporto sono a carico del compratore.